

Art. 89. Casi particolari

comma 1 —

comma 2 art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999

CAPO V - DATI GENETICI**Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo**

comma 1 art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999

comma 2 —

comma 3 art. 4, comma 3, legge 6 marzo 2001, n. 52

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE**Art. 91. Dati trattati mediante carte** —**Art. 92. Cartelle cliniche** —**Art. 93. Certificato di assistenza al parto**

comma 1 art. 16, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2 —

comma 3 —

Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitari —**TITOLO VI - ISTRUZIONE****CAPO I - PROFILI GENERALI****Art. 95. Dati sensibili e giudiziari** art. 12, d.lg. n. 135/1999**Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti**comma 1 art. 330-*bis*, (primo e secondo periodo),
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297comma 2 art. 330-*bis*, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994**TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI****CAPO I - PROFILI GENERALI** cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/Ce**Art. 97. Ambito applicativo** —**Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico** artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999**Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento**comma 1 art. 9, comma 1-*bis*, l. n. 675/1996comma 2 art. 9, comma 1-*bis*, l. n. 675/1996comma 3 art. 16, comma 2, lett. c-*bis*, l. n. 675/1996**Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e di ricerca** art. 6, comma 4, decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204**CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI****Art. 101. Modalità di trattamento**

comma 1 art. 7, comma 1, d.lg. n. 281/1999

comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999

comma 3 art. 7, comma 3, d.lg. n. 281/1999

Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta

comma 1 art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999

comma 2 art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999

Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi —

CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici

comma 1 art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999

comma 2 art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999

Art. 105. Modalità di trattamento

comma 1 art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999

comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999

comma 3 —

comma 4 —

Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta

comma 1 art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999

comma 2 art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999

Art. 107. Trattamento di dati sensibili

comma 1 art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999

Art. 108. Sistema statistico nazionale —**Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita** —**Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica**

comma 1 art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999

comma 2 art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999

TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I - PROFILI GENERALI

Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta

comma 1 art. 20, comma 2, lett. b), d.lg. n. 467/2001

Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico

comma 1 art. 9, comma 1, d.lg. n. 135/1999

comma 2 art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999

comma 3 art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999

CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza cfr. art. 8, legge 20 maggio 1970, n. 300

CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Art. 114. Controllo a distanza cfr. art. 4, comma 1, l. n. 300/1970**Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio**

comma 1 e 2 art. 6, legge 2 aprile 1958, n. 339

CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato

commi 1 e 2 art. 12, legge 30 marzo 2001, n. 152

TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI

Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti

comma 1 art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001

Art. 118. Informazioni commerciali

comma 1 art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001

Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio —**Art. 120. Sinistri** art. 2, comma 5-*quater* 1, decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, nel testo modificato dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 di conversione

TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 121. Servizi interessati cfr. art. 3, dir. 2002/58/Ce**Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato e dell'utente** cfr. art. 5, par. 3, dir. 2002/58/Ce**Art. 123. Dati relativi al traffico**

comma 1	cfr. art. 6, dir. 2002/58/Ce
	art. 4, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 2	art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4	—
comma 5	art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 6	art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998

Art. 124. Fatturazione dettagliata

comma 1	cfr. art. 7, dir. 2002/58/Ce
	art. 5, comma 3, (primo periodo), d.lg. n. 171/1998
comma 2	art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 4	art. 5, comma 3, (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998
comma 5	—

Art. 125. Identificazione della linea

comma 1	cfr. art. 8, dir. 2002/58/Ce
	art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 2	art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4	art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 5	art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
comma 6	art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998

Art. 126. Dati relativi all'ubicazione cfr. art. 9, dir. 2002/58/Ce**Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza**

comma 1	cfr. art. 10, dir. 2002/58/Ce
	art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 2	art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	—
comma 4	art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998

Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata

comma 1	cfr. art. 11, dir. 2002/58/Ce; art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998
---------	---

Art. 129. Elenchi di abbonati cfr. art. 12, dir. 2002/58/Ce

art. 9, d.lg. n. 171/1998

Art. 130. Comunicazioni indesiderate cfr. art. 13, dir. 2002/58/Ce; art. 10, d.lg. n. 171/1998**Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti** art. 3, d.lg. n. 171/1998**Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità** cfr. art. 15, dir. 2002/58/Ce

CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE

Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001

CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001

TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

CAPO I - PROFILI GENERALI

Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta art. 22, comma 4, lett. c), (secondo periodo),
l. n. 675/1996

TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I - PROFILI GENERALI cfr. art. 9, dir. 95/46/Ce

Art. 136. Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero

comma 1, lett. a) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

lett. b) e c) art. 25, comma 4-bis, l. n. 675/1996

Art. 137. Disposizioni applicabili

comma 1, lett. a) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

lett. b) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

lett. c) art. 28, comma 6, l. n. 675/1996

comma 2 art. 12, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996;

art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

comma 3 art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 138. Segreto professionale art. 13, comma 5, l. n. 675/1996

CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA

Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche art. 25, commi 2, 3 e 4, l. n. 675/1996

TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO

CAPO I - PROFILI GENERALI

Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta art. 20, comma 2, lett. c), d.lg. n. 467/2001

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE

Sezione I - Principi generali cfr. art. 22, dir. 95/46/Ce

Art. 141. Forme di tutela —

Sezione II - Tutela amministrativa

Art. 142. Proposizione dei reclami —

Art. 143. Procedimento per i reclami art. 21, comma 3, l. n. 675/1996

art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996

Art. 144. Segnalazioni —

Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale

Art. 145. Ricorsi

comma 1 art. 29, comma 1, (primo periodo), l. n. 675/1996

comma 2 art. 29, comma 1, (secondo periodo), l. n. 675/1996

comma 3 art. 29, comma 2, (secondo periodo), l. n. 675/1996

Art. 146. Interpello preventivo

comma 1 art. 29, comma 2, (primo periodo), l. n. 675/1996

comma 2 art. 29, comma 2, (primo periodo), l. n. 675/1996

comma 3 —

Art. 147. Presentazione del ricorso

comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998

lett. b) art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte-, d.P.R. n. 501/1998

lett. c) art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998

lett. d) art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte-, d.P.R. n. 501/1998

lett. e)	art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2	art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c)	art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998

Art. 148. Inammissibilità del ricorso

comma 1	art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

Art. 149. Procedimento relativo al ricorso

comma 1	art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	—
comma 5	art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7	art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	art. 29, comma 6-bis, l. n. 675/1996

Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso

comma 1	art. 29, comma 5, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3	—
comma 4	art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	—

Art. 151. Opposizione

comma 1	art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	—

CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE**Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria**

comma 1	art. 29, comma 8, l. n. 675/1996
comma 2	—
comma 3	—
comma 4	—
comma 5	—
comma 6	—
comma 7	—
comma 8	—
comma 9	—
comma 10	—
comma 11	—
comma 12	art. 29, comma 7, (primo periodo), l. n. 675/1996
comma 13	art. 29, comma 7, (secondo periodo), l. n. 675/1996
comma 14	—

TITOLO II - L'AUTORITÀ**CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

cfr. art. 28, dir. 95/45/Ce

Art. 153. Il Garante

comma 1	art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 30, comma 3, (primo e terzo periodo), l. n. 675/1996
comma 3	art. 30, comma 3, (secondo periodo), l. n. 675/1996
comma 4	art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6	art. 30, comma 6, l. n. 675/1996

comma 7

art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996

Art. 154. Compiti

alinea del comma 1

art. 31, alinea, l. n. 675/1996

lett. a)

art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996

lett. b)

art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996

lett. c)

art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996

lett. d)

art. 31, comma 1, lett. e) ed l), l. n. 675/1996

lett. e)

art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996

lett. f)

art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996

lett. g)

—

lett. h)

art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996

lett. i)

art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996

lett. l)

art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996

lett. m)

art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996

comma 2

art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996

comma 3

art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996

comma 4

art. 31, comma 2, l. n. 675/1996

comma 5

—

comma 6

art. 40, l. n. 675/1996

CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE**Art. 155. Principi applicabili**

comma 1

art. 33, comma 1-*sexies*, l. n. 675/1996**Art. 156. Ruolo organico e personale**

comma 1

art. 33, comma 1, (ultimo periodo), l. n. 675/1996

comma 2

—

comma 3

art. 33, commi 1-*bis* e 1-*quater*, l. n. 675/1996

comma 4

art. 33, comma 1-*ter*, l. n. 675/1996

comma 5

art. 33, comma 1-*quinqies*, l. n. 675/1996

comma 6

—

comma 7

art. 33, comma 4, l. n. 675/1996

comma 8

art. 33, comma 6, l. n. 675/1996

comma 9

art. 33, comma 6-*bis*, l. n. 675/1996

comma 10

art. 33, comma 2, l. n. 675/1996

CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI**Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti**

comma 1

art. 32, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 158. Accertamenti

comma 1

art. 32, comma 2, l. n. 675/1996

comma 2

art. 32, comma 2, l. n. 675/1996

comma 3

art. 32, comma 3, l. n. 675/1996;

art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998

Art. 159. Modalità

comma 1

art. 15, commi 6, e 7, (secondo periodo), d.P.R. n. 501/1998

comma 2

art. 32, comma 4, l. n. 675/1996;

art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998

comma 3

art. 15, commi 2, e 7, (primo periodo), d.P.R. n. 501/1998

comma 4

art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998

comma 5

art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998

comma 6

art. 32, comma 5, l. n. 675/1996

Art. 160. Particolari accertamenti

comma 1

art. 32, comma 6, (primo periodo), l. n. 675/1996

comma 2

art. 32, comma 6, (secondo periodo), l. n. 675/1996

comma 3

art. 32, comma 7, (primo e secondo periodo), l. n. 675/1996

comma 4 art. 32, comma 7, (terzo periodo), l. n. 675/1996
comma 5 —
comma 6 —

TITOLO III - SANZIONI

CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE cfr. art. 24, dir. 95/46/Ce

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato

comma 1 art. 39, comma 2, (primo periodo), l. n. 675/1996

Art. 162. Altre fattispecie

comma 1 art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2 art. 39, comma 2, (secondo periodo), l. n. 675/1996

Art. 163. Omessa o incompleta notificazione

comma 1 art. 34, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante

comma 1 art. 39, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante

comma 1 —

Art. 166. Procedimento di applicazione

comma 1 art. 39, comma 3, l. n. 675/1996

CAPO II - ILLECITI PENALI

Art. 167. Trattamento illecito di dati

comma 1 art. 35, comma 1, l. n. 675/1996;
art. 11, d.lg. 171/1998
comma 2 art. 35, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

comma 1 art. 37-bis, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 169. Misure di sicurezza

comma 1 art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 36, comma 2, l. n. 675/1996

Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante

comma 1 art. 37, comma 1, l. n. 675/1996

Art. 171. Altre fattispecie

Art. 172. Pene accessorie

comma 1 art. 38, comma 1, l. n. 675/1996

TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA

Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie

Art. 175. Forze di Polizia

Art. 176. Soggetti pubblici

Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria

comma 1 —

comma 2	—
comma 3	art. 4, comma 5, d.lg. n. 282/1999
comma 4	—
comma 5	—
Art. 179. Altre modifiche	—
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
Art. 180. Misure di sicurezza	—
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
Art. 181. Altre disposizioni transitorie	—
comma 1	—
comma 2	—
comma 3	—
comma 4	art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	—
comma 6	—
Art. 182. Ufficio del Garante	—
CAPO III - ABROGAZIONI	
Art. 183. Norme abrogate	—
CAPO IV - NORME FINALI	
Art. 184. Attuazione di direttive europee	—
comma 1	—
comma 2	—
comma 3	art. 43, comma 2, (secondo periodo), l. n. 675/1996
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta	—
Art. 186. Entrata in vigore	—

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Codici di deontologia

A.1. Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4-*bis* dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

(*) Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, G.U. 3 agosto 1998, n. 179

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

Dispone:

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

IL PRESIDENTE
Rodotà

CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA (*)**Art. 1. Principi generali**

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Art. 2. Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3. Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4. Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5. Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evi-

(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate, devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza

tando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6. Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7. Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Art. 8. Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9. Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10. Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11. Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

A.2. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera *b*) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di per-

(*) Provvedimento del Garante n. 8/P/20001 del 14 marzo 2001, G.U. del 5 aprile 2001, n. 80